

(N. 521)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1954 (V. Stampato N. 344)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1954

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita
dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima.

Art. 2.

La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente articolo 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.

Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.

Art. 3.

Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso — pensione o indennità una volta tanto — e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto

al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

a) per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;

b) per i servizi simultaneamente resi alle dipendenze dello Stato e con iscrizione alle Casse o alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile più favorevole.

Art. 5.

L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'articolo 1, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamenti di più Enti, di cui al comma secondo dell'articolo 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti enti.

Quando gli Istituti di previdenza concorrono alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscono che il trattamento di quiescenza sia ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le dispo-

sizioni contenute nei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente articolo 5.

La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante la applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anzichè in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'articolo 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale carico della Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo del predetto articolo 6, come se a tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.

Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce

con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'Istituto di previdenza o dell'Ente che, ai sensi del citato comma primo dell'articolo 6, ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario.

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza debba essere stabilito con le norme previste dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza, la Direzione generale degli Istituti ne determina contabilmente l'ammontare e trasmette gli atti alla competente Amministrazione statale per l'emissione del provvedimento.

Le pensioni di riversibilità sono liquidate direttamente dall'Amministrazione statale, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso.

Art. 9.

Per il personale cessato o che cessi dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'articolo 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione o Ente di cui allo stesso articolo 1, la ricongiunzione dei servizi si effettua su domanda dell'interessato.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata all'Amministrazione od all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione o della indennità.

Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio all'Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.

Art. 10.

Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione riscosse riferibilmente al periodo decorrente della data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di reversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione.

Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo 9, la domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa.

Art. 11.

Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. È fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente articolo 1.

Art. 12.

Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie

dello Stato e dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.

Art. 13.

Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente articolo 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato articolo 12.

Art. 14.

Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza - in base all'intero servizio utile, applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente articolo 5.

Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto od Opera di previdenza.

Art. 15.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati

relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti.

Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente articolo 14 e al relativo pagamento.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE I, II, III, IV E V.

Norme generali. — Ai fini della determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza, devono comprendersi nelle quote stesse, oltrechè la parte della pensione, anche quelle degli assegni accessori vitalizi e del caroviveri.

L'età del titolare si considera in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

I coefficienti delle tabelle sono riferiti ad una lira di trattamento di quiescenza.

Tabella I. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza diretto e dei relativi oneri di reversibilità, non facenti carico all'Ente che corrisponde l'intero trattamento spettante.

Si considera l'età del titolare della pensione alla data della definitiva cessazione dal servizio. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella II. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza indiretto, qualora ne sia titolare la vedova sola.

Si considera l'età della vedova alla data della morte del marito. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella III. — Si applica congiuntamente alla tabella IV per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare la vedova con orfani minorenni.

Considerate le età della vedova e dell'orfano più giovane alla data della morte del dipendente, il corrispondente coefficiente della tabella III si moltiplica per l'importo della quota del trattamento originario spettante alla vedova con orfani e per il numero fisso 0,83 ed il coefficiente della tabella IV corrispondente all'età dell'orfano più giovane si moltiplica per la predetta quota di trattamento originario. La somma dei due prodotti così calcolati costituisce il valore capitale della quota del trattamento relativo alla vedova con orfani.

Tabella IV. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare un orfano solo od un gruppo di orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano, o di quello più giovane nel caso di gruppo di orfani, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario e per il numero fisso 0,95.

Tabella V. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne siano titolari uno o più orfani maggiorenni inabili, coesistano o meno orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano maggiorenni più giovane, alla data della morte del dipendente, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario.

Avvertenza. — Nel caso di vedova con orfani maggiorenni inabili — coesistano o meno orfani minorenni — il valore capitale si ottiene moltiplicando il coefficiente della tabella V corrispondente all'età dell'orfano maggiorenni più giovane per la quota del trattamento di quiescenza indiretto originario spettante alla predetta vedova con orfani.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA DIRETTA UNITARIA
E DEI RELATIVI ONERI DI RIVERSIBILITÀ

Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione
30	18,12	47	14,90	64	9,94
31	18,00	48	14,65	65	9,63
32	17,87	49	14,38	66	9,31
33	17,74	50	14,12	67	9,00
34	17,60	51	13,84	68	8,68
35	17,44	52	13,57	69	8,37
36	17,27	53	13,28	70	8,04
37	17,10	54	13,00	71	7,72
38	16,92	55	12,70	72	7,40
39	16,73	56	12,40	73	7,09
40	16,52	57	12,10	74	6,79
41	16,31	58	11,80	75	6,49
42	16,10	59	11,49	76	6,19
43	15,87	60	11,18	77	5,90
44	15,64	61	10,87	78	5,62
45	15,40	62	10,57	79	5,33
46	15,15	63	10,25	80	5,05

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA
A FAVORE DELLA VEDOVA

Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	10.295	36	15.347	51	13.440	66	8.756
21	10.776	37	15.367	52	13.183	67	8.419
22	11.262	38	15.362	53	12.913	68	8.084
23	11.746	39	15.334	54	12.630	69	7.749
24	13.223	40	15.284	55	12.336	70	7.416
25	13.687	41	15.211	56	12.033	71	7.087
26	13.131	42	15.116	57	11.721	72	6.766
27	13.547	43	14.999	58	11.404	73	6.452
28	13.929	44	14.861	59	11.082	74	6.147
29	14.268	45	14.704	60	10.756	75	5.853
30	14.556	46	14.529	61	10.428	76	5.571
31	14.791	47	14.340	62	10.097	77	5.298
32	14.978	48	14.134	63	9.765	78	5.037
33	15.121	49	13.916	64	9.429	79	4.789
34	15.227	50	13.684	65	9.092	80	4.554
35	15.301						

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IV.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE DI UNA LIRA DOVUTA AD UN ORFANO
FINO ALLA MAGGIORE ETÀ

Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione
0	13.712	7	10.391	14	5.947
1	13.294	8	9.833	15	5.200
2	12.859	9	9.250	16	4.421
3	12.406	10	8.644	17	3.609
4	11.933	11	8.011	18	2.762
5	11.440	12	7.351	19	1.879
6	10.926	13	6.664	20	0.959

TABELLA V.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA
A FAVORE DEGLI ORFANI MAGGIORENNI

Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	18.572	31	17.353	41	15.495	51	12.872
22	18.469	32	17.198	42	15.272	52	12.568
23	18.365	33	17.036	43	15.042	53	12.258
24	18.259	34	16.867	44	14.803	54	11.939
25	18.148	35	16.692	45	14.554	55	11.613
26	18.031	36	16.509	46	14.295	56	11.276
27	17.909	37	16.319	47	14.025	57	10.933
28	17.778	38	16.123	48	13.747	58	10.584
29	17.643	39	15.900	49	13.461	59	10.235
30	17.501	40	15.710	50	13.170	60	9.885

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.